



REPUBBLICA ITALIANA

60/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60722** del registro di segreteria, promosso da

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia

- appellante-

contro

- LAZZARINI GEMMA FIORINDA, nata a Borgo di Terzo (BG) il 17.04.1961, C.F. LZZGMF61D57B010A, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla memoria di costituzione, dall' avv. Francesco Fugazzola, con studio in Bergamo, via Baioni n. 5/A (C.F. FGZ FNC

56T25L539J)), telefax n. 035.24.43.68, posta elettronica certificata:
francesco.fugazzola@bergamo.pecavvocati.it

-appellata-

per la riforma

della sentenza n. 276/2022 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, depositata il 19 dicembre 2022, non notificata,

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 20 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, il V.P.G. Consigliere Antongiulio Martina per la Procura generale, e l'Avv. Francesco Fugazzola per l'appellata

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione del 13 dicembre 2021 la Procura territoriale, sulla base di una relazione-denuncia della GdF, ha evocato in giudizio Lazzarini Gemma Fiorinda e Armati Massimo per sentir condannare la prima - all'epoca dei fatti Direttore dell'Unione Media Val Cavallina e Responsabile dell'Area di Servizio Unica dell'Unione (sorta a seguito di accordo tra i Comuni di Borgo di Terzo, Luzzana e Vigano San Martino)- al pagamento, in favore della citata Unione, dell'importo di € 60.387,91 a titolo di dolo, e, in via esclusivamente sussidiaria il secondo, Presidente dell'Unione, al pagamento dell'importo di € 3.420,00 a titolo di colpa grave, per l'avvenuta erogazione di somme ritenute illecite a titolo di

retribuzione di risultato, di diritti di rogito, e di compenso forfettario per la nomina retroattiva della Lazzarini quale Segretario dell'Unione.

Ed in particolare per:

“A) retribuzione di risultato corrisposta alla Lazzarini relativamente agli anni 2008-2013, per un totale complessivo pari ad € 35.670,00 al lordo dell'Irap, senza che fosse stato previamente adottato alcun sistema di misurazione e valutazione della *performance*, essendo il primo sistema stato adottato solamente con deliberazione di giunta comunale n. 27 del 22.04.2015, su proposta del Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Borsellino, in asserita violazione dell'art.10 del d.lgs. n.150 del 2009 e dell'art. 9, co. 4, del CCNL del 31.03.1999, che correlano l'erogabilità del premio alla previa adozione del piano delle *performance* e in spregio di indirizzi Aran e di questa Corte;

B) retribuzione di risultato corrisposta all'arch. Leoni Fulvio (Responsabile del Servizio Territorio dell'Unione), con riferimento agli anni 2009-2013, per un totale complessivo di € 9.937,26 al lordo dell'Irap, ritenuta illecitamente liquidata per i medesimi motivi indicati sub A);

C) compenso forfettario erogato alla Lazzarini relativo alla nomina retroattiva come Segretario dell'Unione, pari ad € 11.400,00, esborso ritenuto *contra legem* e in spregio ad indirizzi Aran e di questa Corte oltre che dell'art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n. 2 – del 22.12.2003, che prevede la necessità di un incarico formalmente (e preventivamente)

conferito dall'Amministrazione, al fine dell'erogazione della maggiorazione dell'indennità di posizione;

D) diritti di rogito per gli anni 2008-2011 erogati alla Lazzarini in assenza di un valido provvedimento a monte di nomina quale Segretario per un totale complessivo di € 3.380,65 al lordo dell'Irap.”

Alla richiesta, in via principale, faceva seguito la richiesta di condanna, in via subordinata, al pagamento, a titolo di colpa grave, della Lazzarini di euro € 56.967,91 e dell'Armati di € 3.420,00.

Con sentenza n. 227, in data 30 settembre 2022, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia di questa Corte ha definito il giudizio per l'Armati con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., previo pagamento della somma di euro 1.710,00, pari al 50% del danno erariale prospettato dalla Procura regionale nella complessiva misura di euro 3.420,00.

Con la successiva sentenza n. 276/2022, oggi gravata, la Sezione anzidetta, dopo aver rigettato le istanze istruttorie, l'eccezione di prescrizione, e ribadito l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, ha assolto la Lazzarini. Ciò, in quanto, pur riscontrando l'assenza di una norma, anche contrattuale, a giustificazione delle erogazioni economiche, il mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa per l'erogazione della retribuzione di risultato, adottata solo tardivamente dall'Unione dei comuni lombardi, non sarebbe dipeso da grave colpevolezza della prevenuta, che avrebbe anzi compulsato l'Unione in tal senso, vieppiù operando per l'Ente con una prestazione

vantaggiosa, di cui questo avrebbe comunque beneficiato ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, giustificando così l'assoluzione della prevenuta e la condanna dell'Unione Media Val Cavallina alle spese del giudizio.

2. Con atto di appello, notificato in data 30 marzo 2023 e depositato il successivo 20 aprile 2023, la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, dopo aver ricostruito la normativa che disciplina la materia, ha censurato la sentenza in esame con esclusivo riferimento alla prima voce di danno attinente all'erogazione di somme indebite a titolo di retribuzione di risultato (non intendendo proporre appello per le restanti poste di danno) per i seguenti motivi:

“I. Erronea applicazione delle disposizioni normative e contrattuali in materia di erogazione della retribuzione nelle unioni di comuni - Error in iudicando della sentenza per illogicità e contraddizione della motivazione nella parte in cui ritiene che la retribuzione in questione sia di per sé erogabile per lo svolgimento innegabile della prestazione lavorativa, per la congruità dell'importo in questione e per l'assenza di una previsione contrattuale di un obbligo di valutazione preventiva”

Secondo la Procura appellante la sentenza di primo grado avrebbe errato nel far proprie le conclusioni della sentenza penale del Tribunale di Bergamo n. 254/2018 di assoluzione della Lazzarini, in quanto la retribuzione di risultato sarebbe una voce accessoria del trattamento economico, erogabile solo in presenza di presupposti ben precisi, ovvero in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente e quindi previa

adozione di un sistema di misurazione e valutazione della *performance*, che, poiché assenti nel caso di specie, avrebbero reso indebita la retribuzione di risultato, potendo, in tal caso, il responsabile del servizio beneficiare del solo trattamento economico base, ma non di quello accessorio della retribuzione di risultato.

“II Error in iudicando della sentenza per illogicità e contraddizione della motivazione nella parte in cui ritiene che il ritardo dell'Unione nel recepimento della normativa nazionale valevole per gli enti locali non sarebbe ascrivibile alla Lazzarini”

Secondo la Procura appellante il ritardo dell'Unione nel recepimento della normativa nazionale valevole per gli enti locali sarebbe comunque ascrivibile alla Lazzarini poiché, nel ruolo di vertice che rivestiva (Direttore dell'Unione e Responsabile dell'Area di Servizio Unica, prima, e Segretario dell'Unione, poi), avrebbe dovuto sollecitare nuovamente l'adozione di un sistema di valutazione, a fronte della mancata approvazione da parte dell'Ente della proposta, da lei stessa iscritta all'ordine del giorno, di una deliberazione in tal senso.

“III Errata applicazione dell'art. 1, comma 1 bis, della l. n. 20/1994 - Error in iudicando della sentenza per illogicità e contraddizione della motivazione nella parte in cui ritiene che si debba in ogni caso tener conto dei vantaggi conseguiti dall'Amministrazione”

Secondo la Procura appellante il giudice territoriale avrebbe fatto erronea applicazione della norma in tema di valutazione del vantaggio conseguito dall'Ente per effetto dell'opera della Lazzarini, in quanto l'art.

1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, che lo consente, è ancorato alla sussistenza di plurimi presupposti, assenti nel caso di specie, stante l'impossibilità di misurare il risultato di una prestazione in assenza totale dei parametri di riferimento, che la convenuta dunque neanche avrebbe potuto comprovare, pur essendo suo preciso onere.

Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, e, in accoglimento dei motivi di appello, per la condanna di Lazzarini Gemma Fiorinda al versamento in favore dell'Unione Media Val Cavallina della somma pari ad € 45.607,26, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, ovvero della diversa somma anche maggiore ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, pronunciando anche la riforma della statuizione sulle spese del giudizio stabilita dalla sentenza gravata.

3. Con memoria, depositata in data 28 gennaio 2025, si è costituita in giudizio la Lazzarini contestando l'avverso appello con riferimento a ciascuno dei tre motivi di censura.

Con riferimento al primo motivo, la difesa dell'appellata ha evidenziato che il giudice penale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, avrebbe accertato, con sentenza passata in giudicato e nel contraddittorio con l'Unione Media Val Cavallina, costituitasi parte civile, la sussistenza di fatti e comportamenti determinanti anche ai fini dell'odierno giudizio contabile, in quanto la sentenza non si sarebbe limitata ad escludere la sussistenza di una fattispecie penale ascrivibile alla Lazzarini, ma avrebbe riconosciuto la legittimità del trattamento economico percepito

a titolo di retribuzione di risultato per l'attività positivamente svolta in favore dell'Ente, considerando anche i profili civilistici e giuslavoristici connessi alla vicenda oggetto di giudizio.

Con riferimento al secondo motivo di appello la difesa ha rilevato che la Lazzarini avrebbe ritenuto legittimo liquidare le indennità di risultato, essendosi conformata alle disposizioni vigenti all'interno dell'Ente (ed in particolare ai decreti di nomina e ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale enti locali ed integrativi vigenti all'epoca dei fatti), mai contestate e mai modificate dagli amministratori dell'Ente, malgrado la proposta di delibera volta all'attuazione dei principi del D.lgs. n. 150/2009, in tal senso avanzata dalla stessa Lazzarini, per cui agli amministratori, se mai, dovrebbe ascriversi una responsabilità contabile per non aver dato seguito alla proposta di quest'ultima, quantomeno a titolo di responsabilità concorrente, avendo l'Ente, tardivamente, ovvero solo nel 2015, adottato un sistema di misurazione e valutazione della performance introdotto dalla riforma Brunetta di cui al citato D.lgs. n. 150/2009.

Con riferimento al terzo motivo di appello la difesa della Lazzarini ha messo in evidenza che la sentenza penale di assoluzione avrebbe escluso la sussistenza di un danno in capo all'Amministrazione, qualificando la retribuzione di risultato della Lazzarini quale un diritto costituzionalmente garantito, con ciò avvalorando la tesi della difesa della sussistenza di un credito della Lazzarini nei confronti dell'Amministrazione per l'attività lavorativa resa, retribuita con una

somma inferiore a quella generalmente riconosciuta per le medesime mansioni in enti analoghi, con conseguente risparmio di spesa per l'Unione Media Val Cavallina.

Dopo aver ribadito sotto plurimi profili la correttezza dell'operato della prevenuta e la limitazione dell'atto di appello ad alcuni capi della sentenza, reiterando la indicazione a testi del pregresso grado di giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza gravata.

4. All'udienza odierna il rappresentante della Procura generale e il difensore della parte appellata hanno illustrato diffusamente, anche con replica, le prospettazioni presenti in atti, riportandosi alle conclusioni ivi contenute.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. Il Collegio, preliminarmente, osserva che l'odierno gravame, come precisato dalla Procura appellante, è circoscritto al capo della sentenza di prime cure afferente all'assoluzione della Lazzarini per l'avvenuta erogazione di somme a titolo di retribuzione di risultato in dispregio della normativa che imponeva la previa adozione di un sistema di misurazione e valutazione della *performance*, disposta dalla sentenza del giudice lombardo per l'assenza di colpa grave in capo alla prevenuta, e considerata anche l'*utilitas* conseguita dall'Unione dei comuni della

Media Val Cavallina attraverso la prestazione lavorativa resa dalla Lazzarini.

In conseguenza di quanto anzidetto le ulteriori poste di danno, originariamente contestate nell'atto di citazione (diritti di rogito e compenso forfettario per la nomina retroattiva della prevenuta quale Segretario dell'Unione), seppure contemplate dalla sentenza di prime cure, non verranno prese in considerazione dall'odierno Collegio, stante la formazione del giudicato sulle medesime.

Con riferimento al merito, il Collegio osserva che i tre motivi di gravame sollevati dalla Procura appellante si prestano ad una trattazione congiunta, afferendo, in buona sostanza, all'erronea applicazione da parte del giudice territoriale delle disposizioni normative che disciplinano l'erogazione della retribuzione di risultato nelle Unioni di comuni, che, con motivazione contraddittoria, avrebbe mal valutato la responsabilità della Lazzarini per il tardivo recepimento delle anzidette normative da parte dell'Unione Lombarda Media Val Cavallina, non potendosi ritenere congruo l'importo liquidato al detto titolo dall'Unione considerando i vantaggi acquisiti attraverso la prestazione lavorativa resa dalla prevenuta.

In proposito si osserva che la Procura appellante ha ben ricostruito le previsioni normative e contrattuali che, all'epoca dei fatti di causa (anni 2008-2013), disciplinavano l'erogazione della retribuzione di risultato (art. 9, comma 4, del CCNL enti locali del 31.03.1999 e, qualche anno dopo, artt. da 3 a 10 del D.lgs. n. 150 in data 27.10.2009, cd. riforma

Brunetta), correttamente affermando che la retribuzione di risultato è una voce accessoria del trattamento economico che può essere erogata solo in presenza di una valutazione periodica del dipendente da effettuare sulla base di criteri e procedure previsti nel sistema di “misurazione e valutazione della performance” che l’ente datore di lavoro è tenuto ad adottare “a monte” della valutazione della prestazione resa dal dipendente, da effettuarsi “a valle” nei tempi prestabiliti e nel rispetto degli obiettivi prefissati.

Rileva in particolare la previsione del legislatore per cui il rispetto delle disposizioni del decreto in esame “è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance” (art. 3) e che “in caso di mancata adozione del piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti” (art. 10).

Alla luce di quanto detto, non coglie tuttavia nel segno la censura di cui al primo motivo di appello, relativa all’erronea applicazione delle disposizioni in materia di erogazione della retribuzione nelle unioni di comuni, avendo lo stesso giudice di primo grado affermato che “è incontestabile che le erogazioni economiche percepite dalla convenuta non abbiano un avallo normativo, circostanza...non contestata neppure dalla difesa della dr.ssa Lazzarini...la difesa ha implicitamente riconosciuto che le erogazioni a favore della dr.ssa Lazzarini sono state liquidate in assenza di una norma di legge o contrattuale legittimante

(l'art. 10, d.lgs. n. 150 del 2009 e l'art. 9, co.4, del CCNL del 31.03.1999, correlano l'erogabilità del premio alla previa adozione del piano delle *performance*, mancante presso l'Unione)...".

Ed ancora, lo stesso giudice territoriale, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte che si è pronunciata su questioni analoghe, ha dimostrato di conoscere il principio per cui " *La censura è infondata atteso che l'indennità di risultato come tutte le retribuzioni accessorie, non è un compenso obbligatoriamente spettante e, quindi, "dovuto" in ragione della sola qualifica dirigenziale rivestita, ma è una retribuzione "finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti" come ribadito dalla Suprema Corte (ex multis, Cass. civ. 2 febbraio 2011, n. 2459).*

Ed infatti, il giudice di legittimità, proprio con riferimento alla stessa contrattazione collettiva... ha affermato che la retribuzione di risultato, lungi dal costituire una voce automatica del corrispettivo dovuto al dirigente pubblico, resta invece subordinata ad una determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno (Cass. civ., 31 gennaio 2018, n. 2462).

Del resto, l'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n.150 del 2009 nella formulazione all'epoca vigente, vietava espressamente "la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto", sicché la mancata adozione nel caso di specie, di un sistema di misurazione e valutazione

della performance conforme a legge e alla contrattazione collettiva di riferimento, avrebbe dovuto precludere ab initio l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti comunali.

In base alla disciplina legale e contrattuale, infatti, tale retribuzione è strettamente collegata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed alla valutazione della performance individuale del dirigente.

Conseguentemente, il mancato rispetto della regolamentazione procedurale della performance rende l'esborso sine causa e foriero di danno erariale" (Corte conti, II Sez. Centr. d'App., sent. n. 62/2021 in data 23.2.2021).

Né si può condividere la tesi della Procura appellante, che, nel primo motivo di gravame, ravvisa la contraddittorietà nel percorso motivazionale del giudice territoriale.

Un attento esame della sentenza censurata evidenzia infatti che il giudice lombardo ha fondato la propria pronuncia, in primo luogo, sulla mancata contestazione di alcuni fatti emersi in corso di causa, ulteriormente corroborati dalle risultanze della sentenza n. 254/2018 del 31.1/30.3.2018 con cui il Tribunale penale di Bergamo ha assolto la Lazzarini dai reati ascritti "in quanto il fatto non sussiste", divenuta definitiva a seguito del passaggio in giudicato in data 9.6.2018, anche nei confronti dell'Unione dei comuni, costituitasi parte civile nel processo penale.

Si legge infatti nella pronuncia di prime cure "parimenti incontestato (ed anzi confermato dalle risultanze penali sopra richiamate), risultano, specularmente, tre dati oggettivi:

a) che il ritardo dell'Unione nel recepimento della normativa nazionale

valevole per gli Enti locali, che avrebbe reso lecite le somme erogate alla convenuta per le mansioni realmente espletate, non è ascrivibile alla dr.ssa Lazzarini;

b) che le prestazioni da cui sono derivati i pagamenti a favore della dr.ssa Lazzarini sono state innegabilmente rese a favore dell'Unione dalla convenuta, che possedeva i prescritti requisiti culturali e professionali, per compiti istituzionali necessari e non espletabili da altri soggetti (la Procura non ha dato prova alcuna di soluzioni alternative);

c) che i compensi liquidati alla convenuta non sono stati esorbitanti rispetto ai parametri economici (retributivi e di rogito) di raffronto previsti per tali specifici compiti istituzionali, ben evidenziati dalla difesa senza contestazioni della parte attrice pubblica...".

E' dunque il principio di non contestazione che ha guidato il giudice territoriale, che, con formulazione a volte involuta, si è conformato alla previsione di cui all'art. 95 del c.g.c. per cui "Nel decidere sulla causa il giudice ...pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite...", che, ove contestati per la prima volta in grado di appello, sarebbero da considerare *novum* inammissibile (art. 193 c.g.c.).

Peraltro, senza entrare nel merito del valore da riconoscere alla sentenza penale di assoluzione nei giudizi extrapenali ai sensi dell'art. 652 del c.p.p., si osserva che il giudice territoriale ne ha richiamato il contenuto solo *ad abundantiam*, al fine di corroborare la corretta quantificazione dell'importo della retribuzione percepita.

Quanto appena detto, con riferimento alla mancata contestazione dei fatti riportati, conduce dunque al rigetto del primo motivo di gravame e si riverbera anche sugli altri due profili di censura.

Non può infatti accogliersi il secondo motivo di appello che, in sintesi, censura la sentenza di primo grado per aver esonerato la Lazzarini dalla responsabilità per il ritardo dell'Unione nel recepire (solo nell'anno 2015) la normativa nazionale in tema di valutazione della performance, dovendo la stessa, secondo la Procura appellante, sollecitare più volte l'Unione alla adozione degli atti necessari.

Il giudice di primo grado ha infatti ritenuto una circostanza pacifica, come detto, non contestata in prime cure, la non ascrivibilità alla Lazzarini del ritardo dell'Unione nel recepire la normativa nazionale in tema di valutazione della *performance*, anche per essersi la medesima adoperata iscrivendo all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione la proposta di deliberazione relativa all'approvazione dei criteri generali per l'attuazione dei principi attinenti alla valutazione della *performance* di cui al D.lgs. n. 150/2009, cui l'Ente (per motivi indipendenti dalla volontà della Lazzarini) non diede seguito, provvedendo solamente a rinviare ad altra data la formazione di una commissione *ad hoc*.

Né, per quanto già illustrato, può accogliersi la tesi dell'Organo requirente per cui la Lazzarini, nel ruolo di vertice che rivestiva, avrebbe dovuto sollecitare nuovamente l'adozione degli strumenti indicati.

A prescindere dalle considerazioni emerse in sede penale (per cui "la prevenuta mise in mora l'Unione, inserendo all'ordine del giorno del

Consiglio la proposta di delibera volta all'attuazione dei principi del D.lgs 150/2009, cui tuttavia l'Ente non diede seguito,...né la Lazzarini aveva altra strada da intraprendere, dato che la natura pubblicistica dell'Ente e la riferibilità dell'adottanda disciplina alla potestà autoregolamentare dell'Ente stesso, escludeva ogni rimedio giurisdizionale”), rileva soprattutto il fatto che, l'attivazione per indurre gli amministratori ad adempiere al dettato normativo nei tempi imposti (dodici amministratori, come precisato dal giudice penale, tutti a conoscenza dell'erogazione della retribuzione in esame in quanto inserita sia nel bilancio preventivo che in quello consuntivo dell'Ente), esaurisce il grado di diligenza media esigibile dalla prevenuta, non potendo pretendersi dalla medesima, anche valutando il ruolo di vertice ricoperto, un grado di diligenza estrema, massima, consistente nel sollecitare, nuovamente, gli organi politici all'adozione di un provvedimento normativo nel senso indicato.

L'assenza di contestazioni, che ha guidato la decisione del giudice di prime cure, rileva anche con riferimento al terzo motivo di gravame, con cui la Procura contabile censura l'applicazione dell'art. 1, comma 1bis, della legge n. 20/1994 per assenza dei presupposti, in particolare confutando la sussistenza di vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione in conseguenza del comportamento della prevenuta per l'assenza di prove dell'*utilitas* e dell'appropriazione dei risultati da parte dell'Ente, il cui onere gravava sull'interessata.

Il Collegio reputa che anche quest'ultimo motivo di censura non risulta fondato.

Questa Sezione non ignora l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di compensare *l'utilitas* ottenuta dall'ente nei casi di mancata predeterminazione degli obiettivi annuali da raggiungere in considerazione dell'assenza del parametro preliminare per la sua quantificazione, ma lo ritiene non applicabile nel caso di specie. Ciò, in quanto un parametro di quantificazione è stato comunque individuato dal giudice di prime cure laddove ha precisato che "i compensi liquidati alla convenuta non sono stati esorbitanti rispetto ai parametri economici...di raffronto previsti per tali specifici compiti istituzionali, ben evidenziati dalla difesa senza contestazioni della parte attrice pubblica".

Appare altresì determinante l'assenza di contestazioni dell'Ente, rilevata anche nella citata sentenza penale, ormai definitiva, ove il giudicante, richiamata copiosa giurisprudenza giuslavoristica, ha evidenziato la necessità di valutare la giusta retribuzione, ancor in presenza di eventuali irregolarità, per il lavoro svolto in base ad una serie di indici sintomatici (lunga durata della prestazione, mancata denuncia di inesatti adempimenti, etc.) *"non potendosi condizionare il soddisfacimento di un diritto della personalità alla negligente inerzia datoriale e dovendosi dunque avere riguardo alla sostanza delle cose, piuttosto che unicamente al loro profilo meramente formale"*.

E dunque in atti la prova, richiesta dalla Procura contabile, della corretta quantificazione della prestazione resa dall'appellata, come accertato dal giudice penale per cui *“non si può non tenere in debito conto come non vi sia alcun dubbio sul fatto che la Lazzarini abbia effettivamente svolto le varie funzioni assegnatele, esattamente adempiendo ai suoi doveri, come peraltro dimostrato sia dalla lunga durata della prestazione, sia dalla assenza di rilievi (di natura disciplinare o anche solo di merito) da parte della Unione e soprattutto dal fatto che l'Ente, evidentemente molto soddisfatto della performance della imputata, la incaricò prima in via di fatto e poi anche di diritto, per parecchi mesi, anche della funzione di segretario, preferendo la prevenuta ad una figura professionale assunta ad hoc...(e, ndr)...rende invero singolare la costituzione di parte civile della Unione, la quale ricevette con soddisfazione la prestazione della imputata...rimase inerte rispetto agli adempimenti di legge, creando un vulnus ai diritti assoluti dei funzionari e, ciò nonostante, oggi chiede alla stessa Lazzarini il risarcimento di un danno di cui in dibattimento non è emersa alcuna prova, essendo al contrario accertata la sussistenza dei presupposti sostanziali perché la retribuzione venisse erogata...A questo punto deve concludersi che, nella erogazione della retribuzione di risultato alla Lazzarini,...né inficia la qualità della prestazione svolta dalla Lazzarini..., né l'apprezzamento che era loro riconosciuto dalla Unione con l'adozione di atti concreti (non ultimo l'adeguamento o la novazione dei rispettivi contratti di lavoro)...dovendo invece il fatto rifluire nell'ambito del rapporto sinallagmatico tra lavoratore e datore, il quale ultimo peraltro, qualora dovesse accertare in via postuma che le performance non furono adeguate, con facilità potrebbe ripetere gli emolumenti*

(colpevolmente) erogati, trattenendone l'importo dalla retribuzione della prevenuta. In conclusione: la retribuzione di risultato, forfetariamente preveduta dal contratto di assunzione della Lazzarini...va qualificato come un diritto costituzionalmente garantito ed in quanto tale attiene al novero dei diritti della personalità del lavoratore, sul presupposto dell'esatto adempimento della prestazione sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo; nel caso di specie entrambi i requisiti sono stati verificati, sicché i dipendenti erano titolari dei requisiti soggettivi perché l'Ente adempisse la propria obbligazione retributiva...".

In considerazione di quanto appena detto, ed in particolare della acquiescenza dell'Unione all'accertamento contenuto nella sentenza appena riportata, derivante dalla mancata proposizione di un atto di appello, è da ritenere dunque raggiunta nel caso di specie la prova dell'*an* e del *quantum* della prestazione resa dalla prevenuta e della conseguente *utilitas* conseguita dall'Unione che ne ha beneficiato, senza alcuna contestazione, potendo la stessa essere valutata anche con il ricorso ad un criterio equitativo ex art. 1226 del c.c., anch'esso utile, per quanto detto, alla valutazione del caso di specie (Corte conti, II Sez. centr. giur. d'App., sent. n. 462/2021 in data 30.12.2021).

6. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di difesa sono liquidate in favore della Lazzarini come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente
pronunciando sull'appello proposto nel giudizio iscritto al n. **60722** del
registro di segreteria,

- rigetta l'appello, confermando la sentenza gravata;
- liquida le spese di difesa in favore di Lazzarini Gemma Fiorinda in euro
2.500,00, oltre 15% per spese generali, Iva e cpa, se dovute, come per
legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 20 febbraio
2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17/04/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI